



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI – URP E SOCIO-CULTURALI

Ordinanza n. 17

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 1338/Vet del 01.07.2020 del Servizio Veterinario del Distretto di Patti, acquisita a questo prot. al n. 7364 del 01.07.2020 dalla quale risulta che negli allevamenti siti in contrada Fiumara agro di San Piero Patti, entrambi con codice aziendale IT081 ME 034 intestati a marito e moglie, si sono verificati casi di **Brucellosi bovina** negli animali di cui sono proprietari Portaro Concetta e Caffarelli Carmelo, nati a San Piero Patti rispettivamente il 15.02.1962 e 10.02.1956 ed ivi residenti in Via Trento, n. 18;

VISTO i rapporti di prova n. 5275 e 5277 del 29.06.2020 dell'I.Z.S. di Barcellona P.G.;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27-07-1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320 del 08.02.1954

VISTO il D.M. 651 del 27.08.19974 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

VISTO il D.L.vo 196 del 22/05/1999;

VISTO il D. A. n. 00519 del 12.04.02 recante misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

VISTO il D.P.R. 317/96;

VISTO il Regolamento CE 1760/00 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

VISTO il DM 31.01.02 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

VISTA la Legge 833/78;

VISTO il D.L.vo 502/92;

VISTO il D.L.vo 517/93;

VISTE le LL.RR. 30/93 e 33/94;

VISTO il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

VISTO il Reg. CE 882/2004;

VISTA l'O.M. 28.05.2015;

VISTA l'O.M. 06.06.2017;

VISTO il D.A. DEL 26.10.2017;

CONSIDERATA la necessità, più volte ribadita dalle disposizioni dell'Assessorato Reg.le della Salute, di mettere in campo azioni orientate alla eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini ed ovicaprini;

RITENUTO che, al fine di accelerare l'attività di eradicazione della brucellosi, è necessario procedere ad un rapido abbattimento dei capi risultati infetti alla malattia e al frequente ricontrollo da parte del Servizio Veterinario degli allevamenti sede di focolaio;

ORDINA

Ai Signori Portaro Concetta e Caffarelli Carmelo, meglio generalizzati in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

1. gli animali risultanti infetti di brucellosi, marcati con bolo endoruminale e marche auricolari BOVINI – IT 083990228047 (di proprietà di Portaro Concetta) e IT 083990272912 (di proprietà di Caffarelli Carmelo), vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
2. l'abbattimento dei capi risultato infetti al controllo del 23/06/2020 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di notifica al proprietario da parte del Servizio Veterinario delle istruzioni tecniche di cui all'art. 9 del R.P.V. DPR 320/1954;

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.
- rintraccio di eventuali animali movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.

La presente ordinanza va notificata a

Sig.ra Portaro Concetta – Via Trento, n.18 – 98068 San Piero Patti (ME)

Sig. Caffarelli Carmelo – Via Trento, n.18 – 98068 San Piero Patti (ME)

La presente ordinanza sarà revocata dopo che tutti gli animali dell'allevamento avranno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.

Il Servizio Veterinario (area "A"; "B"; "C"), i tecnici della prevenzione dell'ASP di Messina sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS).

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27.07.1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L.VO 22.05.1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 03.07.2020

IL Responsabile dell'Istruttoria
Graziella Narda



IL SINDACO
Salvatore Vittorio FIORE